



FONDO DI ROTAZIONE SETTORE TURISMO

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER I FINANZIAMENTI AGEVOLATI

*Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 articolo 101
e legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 articolo 12*

1. FINALITA'

La Regione del Veneto prevede finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per il miglioramento dell'offerta turistica nel Veneto, tramite il Fondo di rotazione per il settore turismo, secondo le previsioni dell'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e dell'articolo 12 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7.

Il Fondo di rotazione per il settore turismo è gestito da Veneto Sviluppo Spa, finanziaria regionale iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Ai finanziamenti agevolati possono accedere:

- a) le **piccole e medie imprese turistiche** aventi sede legale in un paese dell'Unione Europea, come definite nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008. L'impresa beneficiaria deve gestire direttamente la struttura ammissibile al finanziamento localizzata nel Veneto, essere iscritta nel registro delle imprese ed essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- b) i **consorzi tra piccole e medie imprese**, con sede legale in un paese U.E., che gestiscono almeno una struttura ammissibile al finanziamento localizzata nel Veneto;
- c) gli **altri soggetti** previsti dall'articolo 97, comma 1, della L.r. n. 33/2002, che soddisfano i requisiti di impresa, ai sensi dell'articolo 1, dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 e che rispettano le caratteristiche di piccola e media impresa.

Alle agevolazioni non possono accedere le imprese del settore turistico considerate in difficoltà, così come previsto dal Regolamento (CE) n. 800/2008, all'articolo 1, paragrafo 7.

3. STRUTTURE AMMISSIBILI

Le strutture ammissibili ai finanziamenti di cui al presente regolamento sono le seguenti:

- **Strutture ricettive alberghiere:** (articolo 22, L.r. n. 33/2002): alberghi (comprese residenze d'epoca alberghiere), motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere;
- **Strutture ricettive extralberghiere:** (articolo 25, L.r. n. 33/2002): esercizi di affittacamere, attività ricettive in esercizi di ristorazione, attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, strutture ricettive - residence, attività ricettive in residenze rurali, case per ferie, ostelli per la gioventù, foresterie per turisti, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, residenze d'epoca extralberghiere, rifugi escursionistici, rifugi alpini;

- **Strutture ricettive all'aperto:** (articolo 28, L.r. n. 33/2002): villaggi turistici, campeggi;
- **Altre strutture ammissibili:** stabilimenti balneari, impianti di risalita, parchi divertimento e altre strutture nelle quali sono esercitate le attività codificate dall'Istituto nazionale di statistica correlate al settore turismo e rette a regime di piccola e media impresa, come elencate nell'allegato U della L.r. n. 33/2002.

Inoltre, sono ammissibili gli immobili che possiedono la destinazione d'uso alberghiera, in conformità alla vigente normativa urbanistica e edilizia, ma che attualmente hanno perso i requisiti di classificazione di struttura ricettiva alberghiera, a condizione che entro dodici mesi dall'ultimazione degli interventi finanziati, ottengano la relativa classificazione di: albergo, motel, villaggio-albergo o residenza turistico-alberghiera, rilasciata dalla Provincia competente.

Sono ammissibili altresì gli interventi edilizi su edifici già esistenti, a condizione che entro dodici mesi dall'ultimazione degli interventi finanziati, sia presentata al Comune competente la segnalazione certificata di inizio attività ricettiva extralberghiera.

Sono ammissibili anche le strutture ricettive che a seguito degli interventi finanziati assumono una nuova e diversa classificazione o codifica di struttura ricettiva.

4. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Come previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011, sono ammissibili le tipologie di investimento riguardanti:

- interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo; di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento;
- interventi di ristrutturazione, adeguamento e realizzazione di impianti tecnologici;
- adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali;
- interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione;
- realizzazione di aree benessere, piscine, campi da tennis, campi da golf, sala congressi complementari alle strutture ammissibili;
- acquisto di attrezzature, macchinari e arredi, di dotazioni informatiche hardware e software utilizzati per le attività turistiche e di beni mobili necessari per il conseguimento di certificazione ambientale.

I soggetti beneficiari di cui al precedente paragrafo 2., lett. b) sono ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi a servizio di più strutture ammissibili. Tali nuovi interventi dovranno essere localizzati nel territorio comunale sede di almeno una struttura gestita dagli stessi soggetti consorziati.

Sono ammissibili anche le spese sostenute per la modifica di categoria di una struttura ammissibile in un'altra categoria ammissibile. Il perfezionamento del finanziamento agevolato è vincolato alla modifica della classificazione che sarà rilasciata dalla Provincia competente.

Sono ammissibili le spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione a Veneto Sviluppo Spa, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

Sono ammissibili esclusivamente le spese relative all'acquisto ed alla realizzazione di beni ammortizzabili ed esclusivamente le spese imponibili IVA.

Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudi di legge, sono ammesse fino ad un valore massimo del 5% dell'importo relativo all'intervento ammissibile.

Gli interventi ammessi ai benefici dovranno essere ultimati e rendicontati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento agevolato da parte di Veneto Sviluppo Spa, eventualmente prorogabili dalla stessa Società Finanziaria, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, su

preventiva richiesta del beneficiario, per comprovate cause di forza maggiore, a pena di revoca dell'agevolazione stessa.

Nell'esecuzione dei lavori possono essere disposte varianti, purché non alterino la funzionalità e la destinazione originarie del progetto ammesso a finanziamento. Le varianti vanno preventivamente comunicate a Veneto Sviluppo Spa per la conferma dell'agevolazione.

5. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

L'agevolazione viene concessa ai beneficiari attraverso un finanziamento agevolato di importo pari al 100% della spesa ammissibile, mediante l'utilizzo di una doppia provvista:

- una quota pubblica messa a disposizione dalla Regione per il tramite di Veneto Sviluppo Spa, regolata a tasso zero, secondo quanto previsto dalle convenzioni sottoscritte dalla Finanziaria regionale con gli intermediari finanziari;
- una quota privata apportata dall'intermediario finanziario prescelto tra quelli convenzionati con Veneto Sviluppo Spa, regolata a tasso concordato tra il beneficiario e l'intermediario finanziario, entro il limite massimo del tasso convenzionato.

Tali finanziamenti risultano "agevolati" in quanto gli interessi maturano solamente sulla quota privata e non su quella pubblica.

In relazione alle strategie di sviluppo delle attività turistiche nelle diverse aree del Veneto e dei tematismi che le caratterizzano, vengono differenziate le quote di provvista pubblica del finanziamento agevolato alle strutture ammissibili ubicate nell'area montana e nel resto del territorio regionale, nel modo seguente:

Veneto (escluse Dolomiti e montagna veneta)

a) Quota pubblica, fornita dal Fondo regionale e concessa da Veneto Sviluppo Spa, **a tasso zero**, a scelta del richiedente, nei limiti del:

- **40%** della spesa ammissibile, per finanziamenti agevolati con durata massima di dieci anni;

oppure

- **30%** della spesa ammissibile, per finanziamenti agevolati con durata massima di quindici anni.

La quota pubblica è determinata tenuto conto dei limiti d'intensità d'aiuto previsti per le piccole e medie imprese.

b) Quota privata fornita dall'intermediario finanziario prescelto dal beneficiario, ad un tasso pari all'Euribor 3/6 mesi, maggiorato di uno spread non superiore a quello convenzionato con Veneto Sviluppo Spa.

Dolomiti e montagna veneta

a) Quota pubblica, fornita dal Fondo regionale e concessa da Veneto Sviluppo Spa, **a tasso zero**, nei limiti del:

- **50%** della spesa ammissibile per finanziamenti agevolati con durata massima di quindici anni.

La quota pubblica è determinata tenuto conto dei limiti d'intensità d'aiuto previsti per le piccole e medie imprese.

b) Quota privata fornita dall'intermediario finanziario prescelto dal beneficiario, ad un tasso pari all'Euribor 3/6 mesi, maggiorato di uno spread non superiore a quello convenzionato con Veneto Sviluppo Spa.

Si definiscono zone montane quelle che ricadono nei confini delle Comunità montane così come previsto dalla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive integrazioni e modificazioni. Ai fini delle presenti disposizioni operative sono considerate in aree di montagna le imprese la cui sede operativa (struttura ammissibile) è all'interno dell'area considerata montana.

6. CARATTERISTICHE DEL FONDO

Le risorse del Fondo disponibili presso Veneto Sviluppo Spa, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 7/2011, vengono ripartite in relazione alle esigenze delle aree territoriali ed in particolare sulle specificità e criticità delle strutture di cui alla legge regionale n. 33/2002 ubicate in area di montagna, nel modo seguente:

Veneto (escluse Dolomiti e montagna veneta)

Una somma di euro **20 milioni** a favore delle strutture ammissibili di cui al precedente paragrafo 3.

Dolomiti e montagna veneta

Una somma di euro **10 milioni** a favore delle strutture ammissibili di cui al precedente paragrafo 3.

La proporzione di cui sopra (2/3 Veneto; 1/3 Dolomiti e montagna veneta) opera con riferimento alle risorse effettivamente disponibili a valere sul Fondo del settore turismo al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni operative.

Le ripartizioni stabilite con il presente paragrafo sono destinate, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 sexies, della L.r. n. 7/2001, come di seguito indicato:

- 70% alle strutture in cui è esercitata attività ricettiva alberghiera;
- 25% alle strutture in cui è esercitata attività ricettiva extra alberghiera e all'aperto;
- 5% altre strutture ammissibili a finanziamento.

Ai fini di una piena e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, Veneto Sviluppo Spa potrà, in mancanza delle relative domande di finanziamento:

- ◆ trascorsi **sei mesi** dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni operative, destinare i fondi non utilizzati per una delle tipologie di strutture considerate dalla L.r. n. 7/2011, per le altre tipologie di strutture della medesima area;
- ◆ trascorso **un anno** dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni operative, destinare i fondi non utilizzati per una delle due aree del territorio regionale, per gli interventi presentati da strutture ubicate nell'altra area.

7. REGIMI E INTENSITA' DI AIUTO

L'accesso al Fondo è regolamentato dai regimi di aiuto previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

L'intensità di aiuto, come previsto all'articolo 15, comma 2, dello stesso Regolamento (CE) non dovrà superare, in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL):

- a) il 20% dei costi ammissibili nel caso di piccole imprese;
- b) il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Qualora il calcolo dell'ESL risulti superiore ai limiti sopra definiti, verrà automaticamente abbassata l'intensità d'aiuto, con l'opzione, definita dal parte del beneficiario, di modificare o l'ammontare del finanziamento agevolato o la durata dello stesso finanziamento.

In appendice al presente regolamento sono riportate le caratteristiche delle imprese secondo quanto stabilito dalla vigente normativa comunitaria.

8. LIMITI E DURATA DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento agevolato è compreso tra un minimo di euro 25.000,00 (venticinquemila) e un massimo di euro 4.000.000,00 (quattromilioni) di spesa ammissibile.

La medesima impresa può beneficiare di uno o più finanziamenti pubblici purché la sommatoria degli stessi non determini il superamento del limite massimo stabilito pari a euro 4.000.000,00 (quattromilioni) di spesa ammissibile.

L'agevolazione regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 123/1998 e in relazione a quanto previsto al precedente paragrafo 5., ha una durata massima di:

Veneto (escluse Dolomiti e montagna veneta)

Dieci anni, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento massimo di ventiquattro mesi, per le imprese ubicate nel territorio regionale, per agevolazioni concesse da Veneto Sviluppo Spa nei limiti del 40% della spesa ammissibile; oppure, a scelta del richiedente:

Quindici anni, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento massimo di ventiquattro mesi, per le imprese ubicate nel territorio regionale, per agevolazioni concesse da Veneto Sviluppo Spa nei limiti del 30% della spesa ammissibile.

Dolomiti e montagna veneta

Quindici anni, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento massimo di ventiquattro mesi, per le imprese ubicate in area montana, per agevolazioni concesse da Veneto Sviluppo Spa nei limiti del 50% della spesa ammissibile.

Per le operazioni creditizie poste in essere ai sensi del presente regolamento è possibile attivare, a richiesta del beneficiario, la **differenziazione nella durata** della doppia provvista, per cui l'intervento finanziario relativo alla quota privata potrà essere di durata superiore a quelle sopra indicate secondo quanto concordato dal beneficiario stesso con l'intermediario finanziario.

9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di finanziamento vanno presentate a Veneto Sviluppo Spa, mediante la procedura "a sportello", per il tramite dell'intermediario finanziario convenzionato prescelto, ovvero per il tramite delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi.

La modulistica e la documentazione da allegare alla domanda sono disponibili nel sito www.venetosviluppo.it e nel sito www.regione.veneto.it/economia/turismo.

Veneto Sviluppo Spa istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Verifica la regolarità delle richieste e la sussistenza dei requisiti prescritti, esamina gli interventi proposti, valuta la sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria dell'investimento ed a conclusione dell'istruttoria ammette o esclude gli interventi proposti alle agevolazioni con propria delibera, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta.

I beni immobili e mobili oggetto del finanziamento sono sottoposti al vincolo di destinazione turistico per un periodo non inferiore alla durata del finanziamento agevolato e comunque per un minimo di cinque anni dalla realizzazione dei lavori finanziati, ad eccezione delle dotazioni informatiche hardware e software che dovranno permanere per un periodo minimo di tre anni nella struttura ammessa a finanziamento. Il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo unilaterale reso dai soggetti beneficiari a pena di decadenza dal finanziamento. L'atto non deve comportare aggravio di costo per il beneficiario e va acquisito agli atti di Veneto Sviluppo Spa. Il vincolo può essere rimosso anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli interessi legali.

10. GARANZIE

Il beneficiario presta idonea garanzia personale o reale per il finanziamento secondo le modalità e i termini in uso per gli analoghi interventi finanziari alle piccole e medie imprese e che sono specificate da Veneto Sviluppo Spa così come concordato dal beneficiario con l'intermediario finanziario prescelto per il finanziamento.

Nel caso il beneficiario abbia scelto di avvalersi della collaborazione delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, questi trasmettono a Veneto Sviluppo Spa la domanda di finanziamento accompagnata dalla eventuale garanzia consortile.

Integrazione con il Fondo regionale di garanzia

Per gli interventi previsti dal presente regolamento e in aggiunta ai benefici derivanti dal Fondo di rotazione, il medesimo soggetto beneficiario può richiedere anche le agevolazioni previste dal Fondo regionale di garanzia gestito da Veneto Sviluppo Spa, finalizzato a garantire i finanziamenti agevolati, come previsto dal regolamento approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 3626 del 30 novembre 2009. Il cumulo dei due interventi regionali, determinato in termini di ESL complessivo, non deve comunque superare i limiti massimi di intervento pubblico previsti dalla vigente normativa comunitaria e riportati al paragrafo 7.

11. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

I criteri di erogazione sono determinati ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della L.r. n. 33/2002, che prevede l'erogazione di un anticipo, su richiesta del beneficiario, che viene determinato nella misura massima del 10% della quota pubblica del finanziamento ammesso, previa acquisizione di idonea garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipo.

L'erogazione dei finanziamenti concessi può avvenire mediante la presentazione di stati di avanzamento dei lavori.

Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta a Veneto Sviluppo Spa la documentazione comprovante gli interventi realizzati, la relativa spesa sostenuta e la legittimità urbanistica degli eventuali interventi edilizi.

Tutti i documenti richiesti sono indicati nel sito www.venetosviluppo.it e nel sito www.regione.veneto.it/economia/turismo.

Sono svolti da Veneto Sviluppo Spa, anche in collaborazione con la Direzione regionale competente, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario, sull'avvenuta esecuzione delle iniziative ammesse al finanziamento, sui documenti originali di spesa e sul mantenimento della destinazione turistica.

12. RIDUZIONE, REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA

Il finanziamento agevolato può essere ridotto, revocato o decadere, nei casi previsti dall'articolo 108 della L.r. n. 33/2002, con provvedimento motivato da Veneto Sviluppo Spa.

Nel caso di rinuncia da parte del beneficiario che abbia già ricevuto l'erogazione del finanziamento, lo stesso provvede alla restituzione della somma percepita.

La restituzione della quota pubblica del finanziamento agevolato, già erogata, avverrà secondo quanto stabilito dall'articolo 11 della L.r. n. 5 del 28 gennaio 2000.

APPENDICE ALLE DISPOSIZIONI OPERATIVE

Si esplicitano e richiamano alcune definizioni operative riportate nel presente regolamento e che sono rinvenibili dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

- Secondo i parametri definiti dall'allegato I del regolamento, **si considera impresa** ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.
- Alla categoria delle **microimprese**, delle **piccole imprese e delle medie imprese** (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
- All'interno della categoria delle PMI, si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
- All'interno della categoria delle PMI, si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
- Le **imprese in difficoltà** sono definite all'articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e risultano quelle che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - a) una società a responsabilità illimitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
 - b) una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
 - c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
- Una PMI costituitasi **da meno di tre anni**, non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni per l'apertura nei propri confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.